



**ASSISTENZA SANITARIA
AI CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI:
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

a cura del
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
Servizio Assistenza Specialistica
Dr.ssa Daniela Cecchi
sig.ra Antonia Montanari
✉ servizio.specialisti@aslbrescia.it ☎ 030/3839286 📠 030/3839317

con la collaborazione di:
dr. El-Hamad Issa
dr.ssa Maria Chiara Pezzoli
Centro Salute Internazionale e Medicina Transculturale

sig. Carlo Renaldini - Direzione Gestionale Distrettuale 1 - Brescia
sig.ra Franca Parisio - Direzione Gestionale Distrettuale 2 - Rezzato/Gussago
sig.ra Elena Nodari - Direzione Gestionale Distrettuale 2 - Rezzato/Gussago

Aggiornamento maggio 2009

SOMMARIO

3 Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia

- 6 Cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato/autonomo (Scheda 1)
- 7 Cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro (Scheda 2)
- 8 Cittadini stranieri non comunitari iscritti nelle liste di collocamento (Scheda 3)
- 9 Cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari – ricongiungimento - (Scheda 4)
- 10 Cittadine straniere non comunitarie titolari di permesso di soggiorno per cure mediche derivato dallo stato di gravidanza (Scheda 5)
- 11 Cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di salute (Scheda 6)
- 12 Cittadini stranieri non comunitari sottoposti a misure detentive e alternative alla detenzione (Scheda 7)
- 13 Cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico - richiesta di asilo politico - motivi umanitari – Convenzione di Dublino (Scheda 8)
- 14 Cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per affidamento, acquisto e/o attesa cittadinanza (Scheda 9 - 9bis)
- 16 Cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio (Scheda 10)
- 17 Cittadini stranieri non comunitari iscritti facoltativamente (Scheda 11)
- 18 Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti per i quali non e' prevista l'iscrizione al S.S.R. (Scheda 12)

19 Cittadini stranieri non comunitari non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno

21 Riferimenti normativi

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

1. CATEGORIE CON DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 34 D.L. 25/7/98 n. 286 c. 1 e 2 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e D.L. 9/9/2002 n.- 195 "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari", le categorie di stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia che possono essere obbligatoriamente iscritte (gratuitamente) al Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), sono le seguenti :

- cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per:

➤ lavoro subordinato od autonomo	scheda n. 1
➤ inserimento nel mercato del lavoro	scheda n. 2
➤ iscritti alle liste di collocamento	scheda n. 3
➤ motivi familiari (ricongiungimento)	scheda n. 4
➤ cure mediche per donne in stato di gravidanza	scheda n. 5
➤ motivi di salute	scheda n. 6
➤ cittadini sottoposti a misure detentive	scheda n. 7
➤ asilo politico, asilo umanitario	scheda n. 8
➤ attesa adozione/affido asilo/acquisto cittadinanza	scheda n. 9
➤ motivi di studio (già titolari di precedente permesso di soggiorno per motivi familiari)	scheda n. 10

- cittadini stranieri non comunitari che richiedono il rinnovo del permesso di soggiorno per i suddetti motivi ed i familiari a loro carico che fruiscono degli stessi diritti rispetto alla iscrizione al S.S.R. (art. 34 c. 2 D.L. 25/7/98 n. 286 – D.L. 9/9/2002 n. 195) (v. anche pag. 5 delle Linee Guida)

- cittadini stranieri non comunitari che hanno richiesto il permesso di soggiorno per "inserimento nel mercato del lavoro", qualora siano iscritti nelle liste di collocamento, o già occupati, che rientrano nella fattispecie dei cittadini regolarmente iscritti.

Possono inoltre fruire dell'iscrizione facoltativa al S.S.R. alcune categorie di stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi rilasciato per motivi diversi da quelli previsti per l'iscrizione obbligatoria (**Scheda 11**):

- a) stranieri residenti per residenza elettiva e familiari a carico**
- b) stranieri residenti per motivi religiosi e familiari a carico**
- c) stranieri residenti per affari e familiari a carico**
- d) particolari categorie di lavoratori (*) e familiari a carico**
- e) lavoratori alla pari**
- f) studenti**
- g) cittadini che partecipano a programmi di volontariato (art. 27 bis, comma 2, lettera c) D.L. 254 del 10/8/05**

Inoltre, per alcune categorie di cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, non è prevista l'iscrizione al S.S.R. pur avendo titolo ad effettuare le prestazioni sanitarie richieste (**Scheda 12**):

- a) cittadini stranieri con visto per turismo;**
- b) cittadini stranieri con visto di ingresso per cure mediche (art. 36 D.L. 25/7/98 n. 286 c. 3);**
- c) cittadini stranieri con permesso di soggiorno con validità inferiore a tre mesi; cittadini stranieri in possesso dei requisiti per poter chiedere l'iscrizione facoltativa, ma che non vi abbiano provveduto.**

2. DECORRENZA DEL DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA

Il diritto all'assistenza sanitaria decorre a partire dal momento della presentazione della domanda per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per i motivi sopra indicati pur in assenza di iscrizione al S.S.R.; l'iscrizione al S.S.R. avviene con le modalità più oltre descritte.

3. DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL S.S.R.

a) Cittadino residente e familiari

Ha diritto alla iscrizione al S.S.R. ed alla scelta del medico di famiglia con durata pari alla validità del permesso di soggiorno.

Documenti necessari:

- certificato di residenza o stato di famiglia (o AUTOCERTIFICAZIONI)

b) Cittadino con dimora abituale ovvero cittadino non residente, e i suoi familiari

Hanno diritto all'iscrizione al S.S.R. ed alla scelta del medico di famiglia per un periodo non superiore ad un anno salvo diversa durata indicata sul permesso di soggiorno.

Documenti necessari:

- dichiarazione di domicilio o autocertificazione attestante il domicilio, qualora sia in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia
- dichiarazione di ospitalità o autocertificazione di domicilio e dichiarazione del datore di lavoro (o ultima busta paga o iscrizione alle liste di collocamento) qualora sia dimorante nel territorio dell'ASL di Brescia ma sia in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da Questure di altre province nazionali.

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

I cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono produrre le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Casi più comuni:

***data e luogo di nascita - residenza - cittadinanza - nascita del figlio
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero - stato di famiglia
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.***

5. RESIDENZA E DOMICILIO

Il cittadino in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi previsti, è tenuto a richiedere l'iscrizione al S.S.R. per sé e per i familiari a carico, presso l'ASL ove ha residenza, ovvero, presso l'ASL ove ha abituale dimora.

Per i cittadini stranieri non comunitari domiciliati nell'ASL di Brescia, ogni variazione di domicilio che avvenga nella stessa ASL, deve essere comunicata allo Sportello Distrettuale che ha rilasciato la precedente iscrizione.

6. ISCRIZIONE AL S.S.R.

Coincide con il periodo di validità del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero non comunitario, per avere titolo alla assistenza sanitaria, deve provvedere al rinnovo.

Per evitare discontinuità nell'assistenza sanitaria e consentire al cittadino di regolarizzare la propria posizione, l'iscrizione al S.S.R. viene automaticamente prorogata di anno oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno. In tale lasso temporale il cittadino non comunitario deve provvedere alla regolarizzazione della propria posizione.

Il diritto all'iscrizione al S.S.R. cessa per:

- mancato rinnovo del permesso di soggiorno
- revoca o annullamento del permesso di soggiorno
- espulsione del cittadino straniero non comunitario

salvo che per tali casi l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

I cittadini stranieri non comunitari in possesso della carta di soggiorno hanno diritto ad un'iscrizione a tempo indeterminato salvo diversa scadenza indicata sulla carta di soggiorno (magnetica o cartacea).

7. CODIFICA SISTEMA INFORMATIVO

I cittadini stranieri non comunitari obbligatoriamente iscritti al S.S.R. sono individuati nell'anagrafe regionale degli assistiti con il codice di categoria "347".

8. RINNOVO DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

I cittadini stranieri non comunitari con permesso di soggiorno scaduto, o che siano in attesa del rilascio della CARTA DI SOGGIORNO, che rientrino nelle tipologie di cui sopra, mantengono l'iscrizione al S.S.R. fino alla presentazione del permesso di soggiorno rinnovato (indicativamente proroga dell'iscrizione per un anno ulteriormente rinnovabile di anno in anno anche in considerazione dei prolungati tempi di rilascio del Permesso di Soggiorno da parte della Questura), ovvero l'iscrizione decade nei casi di cui al punto 6 pag. 4.

Documenti necessari:

1. documento di identità
2. ricevuta della richiesta di rinnovo agli enti preposti e, se in possesso, il precedente permesso di soggiorno.

I cittadini non comunitari sono tenuti al rispetto dei termini previsti per la presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno agli uffici competenti: 30, 60, o 90 giorni prima della scadenza, in base alle diverse fattispecie art. 5 c. 4 del D.L. 286/98.

9. ASSISTENZA SANITARIA PER I FAMILIARI

I figli minori di cittadini non comunitari appartenenti alle categorie di cui sopra, così come i nuovi nati, possono essere iscritti al S.S.R. per il periodo pari alla durata indicata sul permesso di soggiorno dei genitori.

9. TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI SANITARIE EROGABILI

I cittadini stranieri non comunitari iscritti al S.S.R. hanno diritto a parità di condizioni con il cittadino italiano a tutte le forme di assistenza sanitaria previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

L'art. 39 della Legge 6 marzo 1998 n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", prevedendo anche per l'assistenza sociale l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, consente agli stessi, qualora ne facciano richiesta, di essere sottoposti a visita di accertamento dell'invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle prestazioni sanitarie connesse allo status di invalidità civile.

10. ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI TEMPORANEO SOGGIORNO STATO ESTERO

Con decorrenza 1° giugno 2003 la normativa relativa a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, contenuta nei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e 574/72, così come modificati ed integrati, trova applicazione anche in favore delle predette categorie di cittadini stranieri non comunitari che siano residenti o dimoranti nel nostro territorio.

La condizione prevista è che i medesimi versino in situazione di soggiorno legale nel nostro Paese e risultino regolarmente iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali.

Tutto ciò si intende limitato ai soli Paesi dell'Unione Europea, con esclusione dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) e della Svizzera.

Il documento necessario per usufruire dell'assistenza sanitaria durante un temporaneo soggiorno all'estero è il possesso della tessera TEAM.

SCHEMA N. 1

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO/AUTONOMO (art. 34 D.L. 25/7/98 N. 286 C. 1 lettera a)

Tutti i cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o autonomo hanno diritto alla assistenza sanitaria, così come alcune particolari situazioni di rapporto di lavoro previste dall'art. 27 T.U.:

- lettori universitari di scambio o madre lingua (c. 1 lettera b);
- professori universitari o ricercatori (c. 1 lettera c);
- traduttori ed interpreti (c. 1 lettera d);
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o della Comunità Europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del lavoro domestico (c. 1 lettera e);
- persone autorizzate a soggiornare in Italia per motivi di formazione professionale (c. 1 lettera f);
- lavoratori temporaneamente alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (c. 1 lettera g);
- lavoratori marittimi (c. 1 lettera h);
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero (c. 1 lettera l);
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto (c. 1 lettera m);
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento (c. 1 lettera n);
- artisti da impiegare presso enti musicali teatrali o cinematografici, tv, pubbliche o private, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (c. 1 lettera o);
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso Società sportive italiane (c. 1 lettera p);
- persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di scambi di giovani (c. 1 lettera r).

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. nel caso in cui il cittadino straniero non comunitario sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico che solitamente non recano il motivo del rilascio, è necessaria autodichiarazione attestante il motivo del permesso di soggiorno
3. codice fiscale
4. certificato di residenza o autocertificazione della stessa (se cittadini con dimora abituale vedi disposizioni pag. 4 al punto 3)

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella indicata sul permesso di soggiorno, prorogata come evidenziato a pag. 5 al punto 8).

Circolare n. 5/2000 del Ministero della Salute

La Circolare 5/2000 prevede che lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento dia diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.R. del cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, o che lo stesso non preveda l'iscrizione obbligatoria. La nuova posizione di "lavoratore" del cittadino straniero non comunitario deve comunque essere documentata con l'esibizione della busta paga e/o contratto di lavoro, ovvero, in caso di lavoratore autonomo, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese/Modello Unico.

Il riferimento per procedere alla iscrizione al S.S.R. è quella riportata sul permesso di soggiorno alla dicitura "motivi del soggiorno"; qualora lo straniero sia in possesso di tessera magnetica che non riporti il motivo del soggiorno, lo stesso deve essere attestato da "Autocertificazione".

SCHEDA N. 2

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO (Art. 23 D.L. 25/7/98 n. 286)

*"Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 3 c. 4 del D.L. 25/7/98 n. 286, apposita richiesta nominativa, alla Questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Omissis - L'autorizzazione all'ingresso viene concessa se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, **un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro**".*

DOCUMENTI NECESSARI

1. ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno da parte degli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. codice fiscale
3. comunicazione di domicilio (trattasi di cittadini domiciliati, tutti in possesso di scheda/permesso rilasciata dagli Enti competenti)
4. iscrizione nelle liste di collocamento, se in cerca di occupazione
5. dichiarazione del datore di lavoro, se già occupati

Successivamente, con la presentazione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro tali cittadini possono essere iscritti con le stesse modalità previste per la stessa tipologia (vedi Scheda n. 1).

PRESTAZIONI GARANTITE

I cittadini stranieri non comunitari che presentano la scheda/permesso per "inserimento nel mercato del lavoro" hanno diritto all'iscrizione provvisoria e gratuita al SSR con scelta del medico di famiglia.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Anni: uno. Prorogata come evidenziato a pag. 5 al punto 8).

SCHEDA N. 3

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO (Art. 34 D.L. 25/7/98 N. 286 c. 1 lettera a)

Gli stranieri non comunitari che risultano iscritti nelle liste di collocamento al lavoro, hanno diritto all'iscrizione al S.S.R. in forma gratuita e con scelta del medico di fiducia.

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. nel caso in cui il cittadino straniero non comunitario sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico che solitamente non recano il motivo del rilascio, è necessaria autodichiarazione attestante il motivo del permesso di soggiorno
3. codice fiscale
4. certificato di residenza o autocertificazione della stessa (se cittadini con dimora abituale vedi disposizioni pag. 4 al punto 3)

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella indicata sul permesso di soggiorno, prorogata come evidenziato a pag. 5 al punto 8).

SCHEDA N. 4

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI – RICONGIUNGIMENTO - (ART. 29 e 34 D.L. 25/7/98 N. 286 C. 1 lettera b)

E' prevista l'iscrizione gratuita al S.S.R. con scelta del medico per i familiari di stranieri non comunitari che siano presenti e regolarmente soggiornanti in Italia.

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. nel caso in cui il cittadino straniero sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico che solitamente non recano il motivo del rilascio, è necessaria autodichiarazione attestante il motivo del permesso di soggiorno o nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
3. codice fiscale
4. certificato di residenza o autocertificazione della stessa (se cittadini con dimora abituale vedi disposizioni pag. 4 al punto 3)

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella indicata sul permesso di soggiorno, prorogata come evidenziato pag. 5 al punto 8).

I minori titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento, al compimento della maggiore età (anni 18) possono richiedere il permesso di soggiorno per altri motivi che diano titolo alla assistenza sanitaria obbligatoria: per studio con il quale possono essere gratuitamente iscritti al S.S.R. a sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 286/1998, integrato dall'art. 25 della L. 189/2002 o per cure mediche.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER IL GENITORE ULTRASessantacinquenne

Il Decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, modificato l'art. 29 del T.U. immigrazione stabilisce che in caso di ricongiungimento di genitore ultrasessantacinquenne, l'iscrizione al S.S.N. può essere effettuata previo pagamento di un contributo economico il cui importo è da determinarsi con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Nelle more del citato decreto il richiedente, non potendo procedere all'iscrizione al S.S.N. deve stipulare una polizza assicurativa sanitaria privata per la copertura dei rischi di malattia e infortunio, in analogia a quanto richiesto agli stranieri che entrano in Italia con visto per motivi di studio.

La successiva nota del Ministero della Salute del 4/5/09 prot. n. 9682 fornisce ulteriori chiarimenti e stabilisce inoltre, **per il cittadino straniero ultrasessantacinquenne in possesso del nulla osta o del visto di ingresso o di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiari richiesti dopo la data del 5 novembre, la non iscrivibilità né a titolo obbligatorio né a titolo volontario al S.S.N.**

Viene precisato inoltre che:

- a) in caso di ricongiungimento familiare di cittadino straniero che abbia ottenuto permesso di soggiorno per motivi familiari/ricongiungimento rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del 65° anno di età ha diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.N. o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio;
- b) in caso di ricongiungimento familiare di cittadino straniero che sia in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno lo stesso conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N. al compimento del 65° anno di età;
- c) in caso di ricongiungimento familiare di cittadino straniero ultrasessantacinquenne che si ricongiunge al familiare con cittadinanza italiana, lo stesso è iscritto obbligatoriamente al S.S.N.

SCHEDA N. 5

CITTADINE STRANIERE NON COMUNITARIE TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE DERIVATO DALLO STATO DI GRAVIDANZA (L. 6/3/98 n. 40 art. 17 – D.L. 25/7/98 n. 286 art. 19 c. 2 lettera d - DPR 31/8/99 n. 394 art. 28 c. 1 lettera c)

Il Decreto Legislativo n. 394/99, vieta l'espulsione della cittadina straniera non comunitaria in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Le donne straniere che si trovino in stato di gravidanza hanno diritto alla assistenza sanitaria in forma gratuita.

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno rilasciato in questi casi per *cure mediche* o ricevuta dello stesso
2. certificazione sanitaria attestante lo stato di gravidanza o l'avvenuto parto
3. codice fiscale
4. documento attestante la residenza o la dimora (se cittadini con dimora abituale vedi disposizioni pag. 4 al punto 3)

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia.

DURATA DELLA ISCRIZIONE AL S.S.R.

Periodo della gravidanza e sei mesi successivi al parto, prorogata come evidenziato pag. 5 al punto 8).

DURATA DELL'ISCRIZIONE DEL BAMBINO

Sei mesi, prorogata come evidenziato pag. 5 al punto 8).

SCHEDA N. 6

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI SALUTE (Circolare n. 5/2000)

La circolare n.5 del 24.3.2000 del Ministero della Sanità ha previsto i casi per i quali la proroga dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo possa essere concessa per **motivi di salute** con iscrizione obbligatoria al S.S.R.

Tale possibilità è prevista per le categorie di cittadini stranieri non comunitari presenti nel territorio con regolare permesso di soggiorno - pur se in scadenza - che abbiano contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale per le quali non siano in grado di lasciare il territorio nazionale.

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. nel caso in cui il cittadino straniero sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico che solitamente non recano il motivo del rilascio, è necessaria autodichiarazione attestante il motivo del permesso di soggiorno
3. codice fiscale
4. certificato di residenza o autocertificazione della stessa (se cittadini con dimora abituale vedi disposizioni pag. 4 al punto 3)
5. precedente iscrizione al S.S.R. Per gli stranieri che pur avendo titolo non abbiano mai richiesto l'iscrizione al S.S.R.: copia del permesso di soggiorno riferito al 1° ingresso o autocertificazione del motivo del primo ingresso o contribuzione INPS

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella indicata sul permesso di soggiorno prorogata come evidenziato pag. 5 al punto 8).

I "motivi di salute" che giustificano la proroga del permesso di soggiorno devono essere tenuti ben distinti dai "motivi di cura" descritti a pag. 19 (DPR 18/10/04 N. 334 art. 40) per i quali l'ASL non viene coinvolta dato che i rapporti intercorrono unicamente tra la Questura e la Struttura Sanitaria che assiste il cittadino straniero.

SCHEDA N. 7

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI SOTTOPOSTI A MISURE DETENTIVE E ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

(Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5. della L. 30/11/1998 n. 419"

D.G.R. 19 ottobre 2001 n. 7/6471 "Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale"

D.M. 21/4/2000 "P.O. tutela salute in ambito penitenziario"; D.P.C.M. 14/2/2001)

Agli stranieri non comunitari detenuti, internati o sottoposti a misure alternative di pena in Italia, siano essi regolari che irregolari, è garantita l'assistenza sanitaria.

DOCUMENTI NECESSARI:

1. attestazione dell'istituto penitenziario o provvedimento dell'autorità giudiziaria da cui dipende il cittadino straniero inerente la posizione del detenuto (detenuto presso il carcere – arresti domiciliari – inserimento in comunità di recupero ecc.)
2. codice fiscale

PRESTAZIONI GARANTITE

Al pari dei detenuti cittadini italiani, i detenuti stranieri non comunitari fruiscono delle prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste dal S.S.R. senza alcuna partecipazione alla spesa sanitaria.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella indicata sul provvedimento dell'autorità giudiziaria.

MOTIVI DI "GIUSTIZIA"

*Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per **motivi di "giustizia"** non hanno diritto all'assistenza sanitaria, salvo nei seguenti casi:*

- *il permesso di soggiorno per motivi di giustizia sia convertito in uno dei motivi per i quali è prevista l'iscrizione obbligatoria (art. 18 c. 5 T.U.);*
- *sia attestato il ricorso intrapreso dal cittadino straniero presso l'Autorità Giudiziaria*
- *sia attestato lo svolgimento di una attività lavorativa (vedi circolare n. 5/2000 pag. 5 Linee Guida).*

SCHEDA N. 8

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO - RICHIESTA DI ASILO POLITICO - MOTIVI UMANITARI (vedi anche Protezione sociale e/o sussidiaria) – CONVENZIONE DI DUBLINO (art. 19 c. 1 e art. 34 c. 1 lettera b del D.L. 25/7/98 n. 286)

I cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per "asilo politico (rifugiati riconosciuti)", per "richiesta di asilo politico, per "motivi umanitari", possono fruire dell'assistenza sanitaria obbligatoria al S.S.R. in forma gratuita e con scelta del medico di fiducia.

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. nel caso in cui il cittadino straniero non comunitario sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico che solitamente non recano il motivo del rilascio, è necessaria autodichiarazione attestante il motivo del permesso di soggiorno
3. codice fiscale
4. certificato di residenza o autocertificazione della stessa (se cittadini con dimora abituale vedi disposizioni pag. 4 al punto 3) e così anche i richiedenti asilo politico che non potendo richiedere la residenza anagrafica fino all'espletamento della loro domanda, possono soltanto provare di essere domiciliati sul territorio

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia.

L'iscrizione al S.S.R. dei cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico" e i loro familiari, prevede la loro equiparazione ai disoccupati: conseguentemente hanno titolo, in base alle disposizioni in vigore in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa, all'esenzione dalla stessa per le prestazioni di diagnostica strumentale e farmaceutica.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella indicata sul permesso di soggiorno prorogata come evidenziato pag. 5 al punto 8).

SCHEDA N. 9

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDO, AFFIDAMENTO, ACQUISTO E/O ATTESA CITTADINANZA (art. 19 c. 1 e art. 34 c. 1 lettera b del D.L. 25/7/98 n. 286)

Tali categorie possono fruire dell'assistenza sanitaria con i documenti di seguito indicati.

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. nel caso in cui il cittadino straniero non comunitario sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico che solitamente non recano il motivo del rilascio, è necessaria autodichiarazione attestante il motivo del permesso di soggiorno
3. codice fiscale
4. certificato di residenza o autocertificazione della stessa (se cittadini con dimora abituale vedi disposizioni pag. 4 al punto 3)

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella indicata sul permesso di soggiorno prorogata come evidenziato pag. 5 al punto 8).

Casi particolari relativi a:

a) Affido/Affidamento

Nel caso in cui tale tipologia di permesso si riferisca a minori in stato di abbandono (DPR 394/99 art. 28 punto 1 lettera a) che vengono affidati a Comunità, per l'iscrizione al S.S.R. è necessario acquisire il Decreto di affido o di pre-affido del Tribunale e la dichiarazione di ospitalità del Responsabile della Comunità stessa. In tali casi l'iscrizione al S.S.R. avrà una durata provvisoria di un anno rinnovabile di ulteriori 6 mesi, periodo che può essere necessario alla definizione del collocamento del minore.

Al compimento della maggiore età, ai soggetti affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno che dà titolo alla iscrizione obbligatoria al S.S.R.: motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, cure mediche.

b) Acquisto/Attesa cittadinanza

I minori, figli di cittadini stranieri non comunitari in attesa di cittadinanza, possono essere iscritti al S.S.R. fino alla emissione del permesso di soggiorno del genitore in attesa.

SCHEDA N. 9 bis

MINORI STRANIERI NON COMUNITARI IN AFFIDO A SCOPO DI ADOZIONE O ADOTTATI (art. 34 comma 1 lettera b del D.Lgs. 286/98 Direttiva del Ministero dell'Interno del 21/2/07 recepita con nota del Ministero della Salute del 17/4/07 prot. N. 5719)

Il Ministero dell'Interno ha emanato congiuntamente con il Ministero delle Politiche per la Famiglia, in data 21 febbraio 2007, la Direttiva che stabilisce che non è più richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero non comunitario adottato o affidato a scopo di adozione. Lo stesso ha diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.R. con le stesse modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano.

DOCUMENTI NECESSARI

1. documento di identità del genitore
2. stato di famiglia o autocertificazione
3. codice fiscale del minore

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella prevista per il cittadino italiano

SCHEDA N. 10

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO (art. 32 e art. 34 comma 4 e 5 D.Lgs. 286/98 - art. 42 comma 6 DPR 31/8/99 n. 394)

In questa scheda si fa specifico riferimento alla iscrizione al S.S.R. per motivi di studio per gli assistiti precedentemente iscritti a titolo obbligatorio (motivi di famiglia) che, al compimento della maggiore età ed in corso di studi, richiedano il permesso di soggiorno per motivi di studio. In tal caso l'iscrizione al S.S.R. è in forma obbligatoria e gratuita non essendo previsto il pagamento di alcun contributo.

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. nel caso in cui il cittadino straniero sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico che solitamente non recano il motivo del rilascio, è necessaria autodichiarazione attestante il motivo del permesso di soggiorno
3. codice fiscale
4. certificato di residenza o autocertificazione della stessa (se cittadini con dimora abituale vedi disposizioni pag. 4 al punto 3)
5. contratto di lavoro e/o busta paga *

PRESTAZIONI GARANTITE

Iscrizione gratuita al S.S.R. e scelta del medico di famiglia.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL S.S.R.

Quella indicata sul permesso di soggiorno prorogata come evidenziato pag. 5 al punto 8).

*E' invece prevista l'iscrizione volontaria al S.S.R. per gli **stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per "motivi di studio"** come indicato nella scheda 11 "Cittadini stranieri non comunitari iscritti facoltativamente" che segue.*

* Solo quando il cittadino straniero soggiornante per motivi di studio effettui attività lavorativa e pertanto ha titolo ad ottenere l'iscrizione obbligatoria (gratuita) al S.S.R., vedi pag. 6 "Circolare n. 5/2000 del Ministero della Salute".

SCHEDA N.11

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI ISCRITTI FACOLTATIVAMENTE (art. 34 D.L. 25/7/98 N. 286 c. 3)

Alcune categorie di stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi rilasciato per motivi diversi da quelli previsti per l'iscrizione obbligatoria, **possono iscriversi facoltativamente al Servizio Sanitario Regionale:**

- a) stranieri residenti per residenza elettiva e familiari a carico**
- b) stranieri residenti per motivi religiosi e familiari a carico**
- c) stranieri residenti per affari e familiari a carico**
- d) particolari categorie di lavoratori (*) e familiari a carico**
- e) lavoratori alla pari**
- f) studenti**
- g) cittadini che partecipano a programmi di volontariato (art. 27 bis, comma 2, lettera c) D.L. 254 del 10/8/05**

(*) Particolari categorie di lavoratori

T.U. art. 27 c. 1 lettera a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di altro membro della UE;

T.U. art. 27 c. 1 lettera i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti od aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, ma residenti in Italia per svolgere delle prestazioni oggetto di appalto tra impresa italiana ed estera;

T.U. art. 27 c. 1 lettera q) giornalisti stranieri dipendenti di organi di stampa esteri, stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

DOCUMENTI NECESSARI

1. permesso di soggiorno (cartaceo o magnetico) in corso di validità, o carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta del 1° rilascio o di rinnovo rilasciata dagli enti competenti (Questura – Uffici Postali – Prefettura) unitamente al passaporto
2. nel caso in cui il cittadino straniero non comunitario sia in possesso dei nuovi permessi di soggiorno in formato magnetico che solitamente non recano il motivo del rilascio, è necessaria autodichiarazione attestante il motivo del permesso di soggiorno
3. codice fiscale
4. certificato di residenza o autocertificazione della stessa (se cittadini con dimora abituale v. pag. 4 al punto3)
5. ricevuta del versamento effettuato alle Poste Italiane della quota annua (anno solare) minima non frazionabile, pari a:
 - € 387,34 per le categorie di cui ai sopraindicati punti **a), b), c), d)**.
 - € 219,49 per le categorie di cui al punto **e)**, ovvero € 387,34 per l'intero nucleo familiare
 - € 149,77 per la categoria di cui ai punti **f), g)**, ovvero € 387,34 per l'intero nucleo familiare.

PRESTAZIONI GARANTITE

L'iscrizione facoltativa al S.S.R. prevede il rilascio della tessera sanitaria e la scelta del medico di famiglia.

DURATA DELL'ISCRIZIONE

Quella indicata sul permesso di soggiorno

Anziché iscriversi al S.S.R. lo straniero appartenente ad una delle sopracitate categorie può optare per la stipula di un'assicurazione privata.

SCHEDA N. 12

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI PER I QUALI NON E' PREVISTA L'ISCRIZIONE AL S.S.R. (artt. 4 e 5 D.L. 25/7/98 n. 286)

Per alcune categorie di cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, non è prevista l'iscrizione al S.S.R.:

- a) cittadini stranieri con visto per turismo;**
- b) cittadini stranieri con visto di ingresso per cure mediche (art. 36 D.L. 25/7/98 n. 286 c. 3);**
- c) cittadini stranieri con permesso di soggiorno con validità inferiore a tre mesi;**
- d) cittadini stranieri in possesso dei requisiti per poter chiedere l'iscrizione facoltativa, ma che non vi abbiano provveduto.**

PRESTAZIONI GARANTITE

Tali categorie, a fronte del pagamento delle tariffe vigenti per le prestazioni sanitarie ricevute possono fruire dell'assistenza sanitaria presso strutture pubbliche o private accreditate relativamente a:

- cure urgenti ed essenziali;
- interventi di medicina preventiva e cure correlate;
- altre prestazioni sanitarie, a richiesta.

Per gli **stranieri non comunitari con visto per turismo** che risultino privi di risorse economiche per il pagamento delle prestazioni ricevute e/o non abbiano provveduto a stipulare polizza assicurativa, la struttura sanitaria che ha erogato le prestazioni sopracitate può rivalersi direttamente sulla Prefettura.

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (art. 40 D.P.R. 18/10/2004 N. 334)

Si descrive la tipologia "cure mediche" pur se la stessa non dà diritto alla iscrizione al S.S.R. e quindi non dà titolo ad usufruire delle prestazioni sanitarie con oneri a carico del S.S.R.

Il cittadino straniero che intende effettuare cure mediche in Italia, previste e possibili previo pagamento dei relativi oneri ed alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri - articolo 5, comma 3, è tenuto a richiedere il visto di ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il permesso di soggiorno alla Questura previa presentazione dei seguenti documenti:

- a. dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che attesti il tipo di cura (trattamento, ricovero, ecc) necessaria, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, e che ottemperi alle disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;*
- b. attestazione dell'avvenuto deposito a titolo cauzionale versato alla struttura prescelta di una somma, espressa in euro o in dollari statunitensi, e corrispondente al 30 % del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;*
- c. documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse economiche sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.*

CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO (art. 35 c. 3 del D.L. 25/7/98 n. 286)

Trattasi di cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale, entrati clandestinamente o titolari di permesso di soggiorno scaduto o, comunque, non in regola con le norme relative al soggiorno.

PRESTAZIONI GARANTITE

Ai cittadini stranieri non comunitari "clandestini/irregolari" sono assicurate dalle Strutture pubbliche e private accreditate le prestazioni sanitarie ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (art. 35, c. 3 del TU sull'immigrazione):

- **cure urgenti:** cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
- **cure essenziali:** prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti);
- **interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate, in particolare:**
 - tutela sociale della gravidanza e della maternità
 - tutela della salute del minore
 - vaccinazioni
 - interventi di profilassi internazionale
 - profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;
- **assistenza farmaceutica:** prestazioni farmaceutiche redatte su Ricettario regionale, fruibili presso le farmacie convenzionate.
- **assistenza protesica:** prescrizioni per l'erogazione di presidi per diabetici, ausili per incontinenza, stomia, prevenzione lesioni cutanee e protesi e ausili tecnici redatte su Ricettario regionale, fruibili presso le farmacie convenzionate.

IL CODICE STP

Modalità di rilascio

Allo straniero non comunitario clandestino/irregolare che necessita di prestazioni/trattamenti sanitari è assegnato, dalla prima struttura erogante alla quale si rivolge (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso), il codice regionale STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Per l'Asl, i codici STP vengono rilasciati oltre che dagli sportelli di scelta/revoca distrettuali anche dai Servizi territoriali (consultori, ambulatori di igiene, SERT), seguendo una numerazione univoca per ciascun Distretto; per le prestazioni specialistiche e di ricovero fruite presso strutture pubbliche ed private accreditate (urgenti ed essenziali) il codice STP viene rilasciato dalle medesime.

Modalità di utilizzo

Le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione sono effettuate mediante l'utilizzo del codice STP.

Il codice STP ha durata semestrale ed è rinnovabile alla scadenza; in caso di smarrimento sarà rilasciato un nuovo codice STP. L'identificazione del cittadino straniero non comunitario mediante codice STP non dà diritto all'iscrizione al S.S.R. e non è assolutamente ad essa equiparabile.

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Il cittadino straniero che sia in possesso di codice STP è tenuto al pagamento delle tariffe vigenti per le prestazioni ricevute; qualora sussista uno stato di indigenza e venga sottoscritta la dichiarazione di indigenza valida 6 mesi, il cittadino straniero è comunque tenuto a corrispondere le quote di partecipazione alla spesa (ticket), salvo che per le situazioni esenti:

- cure urgenti (accessi in pronto soccorso e ricovero)
- cure essenziali di primo livello effettuate presso ambulatori del Centro di Salute Internazionale della Asl
- tutela della maternità responsabile e gravidanza (Leggi 29/7/1975 n.405, 22/5/1978 n° 184 e DM 10/9/1998)
- minori 0-18 anni per prestazioni sanitarie di primo livello -ad accesso diretto- presso le strutture pubbliche e private accreditate (L 176/91, richiamata dall'art.35 D.Lgs 286/98 e Circ Min. n°5 del 24/3/2000)
- prestazioni sanitarie per anziani > 65 anni e minori < 6 anni (< 14 anni per la Regione Lombardia) Circ. 5 del 24/3/2000).
- soggetti affetti da patologie croniche di cui al D.M. 329 del 28/5/1999 e successive modifiche.

Qualora lo straniero clandestino non possieda nemmeno le risorse per il pagamento del ticket, lo stesso rimane a carico della ASL territorialmente competente.

SERVIZI SANITARI FRUIBILI DAGLI STRANIERI STP NEL TERRITORIO DELL'ASL DI BRESCIA

Per gli stranieri STP non è prevista l'assistenza del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera scelta, ma sono garantite le cure urgenti ed essenziali nelle articolazioni sotto indicate.

L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero clandestino non può comportare alcun tipo di segnalazione ad organi istituzionali, salvo i casi in cui la stessa si rende obbligatoria a parità di condizioni con i cittadini italiani.

SERVIZI TERRITORIALI ASL ad accesso diretto:

Ambulatorio migranti del centro di salute internazionale (C.S.I.)

Cure essenziali e continuative assimilabili a quelle erogate dal Medico di Medicina Generale

Consultori ostetrico-ginecologici

Attività specialistica, screening, consulenza

Ambulatori igienistici

Interventi di medicina preventiva, profilassi, vaccinazioni

SERT

Prevenzione e cura dell'uso e abuso di sostanze legali ed illegali

Sportelli amministrativi distrettuali

Attività di consulenza ed informazione

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA:

Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Cura Private accreditate, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico

Prestazioni e cure urgenti erogate dal Pronto Soccorso

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero con prescrizione redatta da specialisti abilitati all'uso del Ricettario regionale e/o per il tramite del C.S.I., salvo i casi previsti di accesso diretto

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGI

- Legge n. 40 del 6.3.1998
"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

DECRETI

- Decreto Legislativo n. 286 del 25.7.1998
"Testo unico sull'immigrazione"
- Decreto Legislativo n. 113 del 13.4.1999
"Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47. comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40"
- Decreto Legislativo n. 230 del 22.6.1999
"Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31.8.1999
"Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286"
- Decreto Presidente Consiglio Ministri dell'1.9.2000
"Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999" (profughi area balcanica)
- Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195, coordinato con la Legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222
"Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari" (legge Bossi-Fini)
- Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n.334
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"

CIRCOLARI

- Circolare n. 5 del 24.3.2000 del Ministero della Sanità
"D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; disposizioni in materia sanitaria"

REGOLAMENTI

- Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 859 del 14 maggio 2003
Estensione di disposizioni di precedenti regolamenti, il 1408/71/CEE e il n. 574/72/CEE, ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

NOTE MINISTERIALI E REGIONALI

- Nota del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2006
"Semplificazione procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, anche in formato elettronico"
- Nota del Ministero della Salute del 17 aprile 2007
"Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle Direttive emanate dal Ministero dell'Interno (revoca permesso di soggiorno per motivi di adozione)
- Nota del Ministero della Salute del 19 luglio 2007
"Iscrizione al SSN di studenti non appartenenti all'Unione Europea"
- Nota del Ministero della Salute del 19 novembre 2007
"Iscrizione al SSN di cittadini non appartenenti all'Unione Europea in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D.Lgs 10/8/07 n. 154"
- Nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia dell'8/3/05 prot. N. 12251
"Assistenza sanitaria protesica agli stranieri extracomunitari in Italia. Modalità di erogazione dei presidi ausili."
- Nota del Ministero della Salute del 24 febbraio 2009
"Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal D.L. N. 160/2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne".